



**SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA
U.O.C. ACQUISTI, APPALTI E CONTRATTI**

Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia
fax. 0522/409098 -
www.comune.re.it - P.IVA 00145920531
Codice Univoco Ufficio IPA: **MFG5DP**

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUTOMEZZI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE E A BREVE TERMINE (CAR SHARING), SENZA CONDUCENTE.

PROGETTO ESECUTIVO - CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del noleggio a lungo e a breve termine di autoveicoli senza conducente destinati al Comune di Reggio nell'Emilia per la durata di 36 (trentasei) mesi, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato con D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante "Codice dei contratti pubblici" (poi individuato, per brevità, anche "Codice" o "D.Lgs. n. 50/2016"), con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 95, comma 2, dello stesso decreto legislativo. Appalto in un unico lotto.

2. La tipologia della fornitura e la quantità dei mezzi richiesti per il **noleggio a lungo termine**, sono:

a) **n. 4 autovetture** City car piccole a doppia alimentazione metano/elettrica km/annuo non superiore 15.000 carburante compreso fino a 60.000 km annui complessivi;

b) **n. 52 autocarri ad alimentazione elettrica** con percorrenza annuale non superiore a km 10.000 di cui:

- n. 38 da 4 posti, vetrato, volume di carico 1,3 mc, lunghezza massima 3,5 m, larghezza massima 1,5 m, altezza massima 2,0 m (tipo Porter Glass o equivalenti);

- n. 1 da 4 posti, vetrato, attrezzato ufficio mobile Polizia Municipale - allestimento e serigrafie, lunghezza massima 3,5 m, larghezza massima 1,5 m, altezza massima 2,0 m (tipo Porter Glass o equivalente);

- n. 9 da 2 posti, vano di carico chiuso, volume di carico di almeno 2,8 mc, lunghezza massima 3,5 m, larghezza massima 1,5 m, altezza massima 2,0 m (tipo Porter Blind Van o equivalente);

- n. 4 da 2 posti, cassonati ribaltabili lunghezza massima 3,5 m, larghezza massima 1,5 m,

altezza massima 2,0 m (tipo Porter Tipper o equivalente);

c) **n. 60 prese di ricarica** – corrente 220 V per ricarica 3 kW – suddivise, su indicazione dell'Amministrazione, in 10 postazioni diverse, impianti elettrici di ricarica a norma, completi di interruttori magnetotermici e differenziali, cavi di linea, armadi con interruttori di blocco e idonee prese industriali tipo CEE:

- Cortile Ex Stalloni, Reggio nell'Emilia;
- Magazzini Comunali, Reggio nell'Emilia;
- Cortile Palazzo Prini, Reggio nell'Emilia;
- Cortile Ufficio Scuole, Reggio nell'Emilia;
- Campo da baseball, Reggio nell'Emilia;
- Cortile Palazzo Ancini, Reggio nell'Emilia;
- Polizia Municipale, Reggio nell'Emilia;
- Polizia Municipale, Reggio nell'Emilia;
- Cimitero Monumentale, Reggio nell'Emilia;
- Cimitero di Coviolo, Reggio nell'Emilia.

A fine contratto gli impianti di ricarica diventeranno di proprietà del Comune di Reggio Emilia senza nessun altro onere.

3. Il **noleggio a breve termine (car sharing)** dovrà prevedere 700 giorni annui - 80.000 km annui per autovetture segmento A (Fiat Panda - Citroen C1 - Volkswagen Up – ecc.); per altre tipologie di autoveicoli si prevedono equivalenze giornaliere e chilometriche con moltiplicatori rapportati ai seguenti tipi di autoveicoli:

- Segmenti:

- | | |
|---|------------------------|
| - A (mini cars-Fiat Panda-Citroen C1-Ford KA- ecc.) | Moltiplicatore = 1,00; |
| - B (small cars- Fiat Punto-Peugeot 208-Toyota Yaris-ecc.) | Moltiplicatore = 1,15; |
| - C (medium cars-Fiat Tipo-Opel Astra-BMW serie 1-ecc.) | Moltiplicatore = 1,30; |
| - Pulmini 9 posti (Fiat Ducato-Ford Transit-Renault Trafic-ecc.) | Moltiplicatore = 1,80; |
| - Autoveicolo attrezzato per trasporto disabili di cui almeno 2 in carrozzina con pedana elettroidraulica 250 kg (Fiat Ducato-Peugeot Boxer-ecc.) | Moltiplicatore = 2,00; |
| - Furgoni chiusi fino a 35q.li (Fiat Ducato-Iveco Daily-ecc.)
carburante compreso, gomme termiche comprese. | Moltiplicatore = 1,50; |

ART. 2 - CARATTERISTICHE MINIME DEI VEICOLI

1. I veicoli oggetto del noleggio a lungo termine, di cui alle lettere a) e b) del comma 2, del precedente art. 1, dovranno essere in perfetta efficienza di meccanica e carrozzeria, dovranno essere coperti da garanzia per vizi occulti o palesi, difetto di qualità, malfunzionamenti, potranno essere di immatricolazione non superiore ai 10 anni.

2. Spese e pratiche di immatricolazione sono a cura del fornitore, così come l'assolvimento degli oneri derivanti dalla normativa fiscale in materia di tassa di proprietà per tutta la durata del noleggio, che si intende compresa nel canone mensile di noleggio.

3. Per quanto concerne le n. 4 autovetture a doppia alimentazione, il tipo di alimentazione deve essere di "primo impianto", ossia l'autoveicolo deve essere prodotto in origine con alimentazione *bi-fuel* e non trasformato successivamente.

4. I veicoli devono essere dotati di ruota di scorta, del dispositivo retroriflettente di protezione individuale (giubbotto) ad alta visibilità, degli attrezzi di emergenza (triangolo, ecc.).

5. **I veicoli di cui alle lettere a) e b), del comma 2, dell'art. 1 dovranno essere di colore bianco e dovranno essere serigrafati con il logo del Comune di Reggio nell'Emilia.**

ART. 3 - SERVIZI COMPRESI NEL CANONE DI NOLEGGIO

1. Relativamente ai mezzi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, del precedente art. 1, devono valere le seguenti condizioni:

a) il fornitore deve assicurare l'assistenza tecnica specializzata sia per i mezzi elettrici che per i mezzi a doppia alimentazione (officina meccanica, elettrauto, carrozzeria e gommista) presso un centro servizi dislocato nel territorio del Comune di Reggio nell'Emilia;

b) i punti di assistenza debbono garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni feriali nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 7,00 e le ore 18,30);

c) sono a totale carico del fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli, tenuto conto che:

- per "manutenzione ordinaria" si intende l'insieme di interventi, periodici o meno, volti al rifornimento di materiali di consumo diversi dal carburante e la sostituzione di parti o componenti dell'autoveicolo destinate a logorarsi con l'uso;

- per "manutenzione straordinaria" si intende ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso;

d) il fornitore deve effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria entro le 24 ore solari successive (esclusi sabato, domenica e festivi) all'ora di consegna presso l'officina di cui alla lettera a);

e) il fornitore deve effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria entro le 24 ore solari successive (esclusi sabato, domenica e festivi) all'ora di consegna presso l'officina di cui alla lettera a), a meno che i ricambi originali non siano immediatamente disponibili o l'intervento sia particolarmente complesso.

2. L'Amministrazione è tenuta a comunicare al fornitore qualsiasi sinistro entro 5 giorni non festivi dal momento in cui ne viene a conoscenza.

3. Per quanto riguarda la fornitura di cui al comma 3 dell'art. 1, devono valere le seguenti condizioni:

a) l'aggiudicatario deve garantire la messa a disposizione di un numero minimo di n. 3 auto per ogni giorno, la sede dovrà mettere a disposizione degli utenti del noleggio di *car sharing* il parcheggio per gli eventuali mezzi personali in deposito;

b) per la prenotazione che sarà effettuata entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla data di utilizzo, il fornitore dovrà garantire un'autovettura di Segmento A) o autovettura di altro segmento con lo stesso moltiplicatore (1,0). Nel caso di prenotazione con termine inferiore ai tre giorni, il fornitore potrà mettere a disposizione la prima autovettura disponibile, applicando il moltiplicatore del segmento di pertinenza (entro il massimo del Segmento C).

4. Il fornitore provvede a proprie cure e spese ad ogni riparazione per guasti a componenti del veicolo riconducibili alla carrozzeria - purché non dovuti a casi accertati di dolo o colpa grave da parte dell'Amministrazione, per i quali verranno addebitati alla stessa gli importi derivanti dal ripristino del mezzo.

5. L'aggiudicatario non potrà reclamare alcunché nei confronti dell'Amministrazione, ad esclusione del costo degli interventi sui mezzi forniti, riconducibili ad un loro accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, i quali verranno addebitati all'Amministrazione.

6. Relativamente alla fornitura di cui alla lettera c) del comma 2 del precedente art. 1 "Prese di ricarica" il fornitore dovrà accertarsi del buon funzionamento e intervenire in caso di interruzione di erogazione di corrente non dovuta a cause esterne agli impianti, entro 6 ore dalla comunicazione che l'Amministrazione avrà cura di trasmettere allo stesso fornitore.

ART. 4 - SOCCORSO STRADALE

1. Il fornitore deve garantire, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione e per tutta la durata del periodo contrattuale, un servizio di soccorso stradale nei casi in cui il veicolo rimanga in “ panne” e sia impossibilitato a proseguire la marcia e in caso di sinistro che non permetta l'utilizzo del mezzo.
2. Il servizio di soccorso stradale deve garantire almeno le seguenti prestazioni minime:
 - a) esecuzione di interventi risolutivi in loco ovvero, in caso risulti necessario, il traino dal punto di fermo fino al centro di servizio;
 - b) assistenza al conducente ed ai passeggeri in caso di non riparabilità del mezzo, affinché possano proseguire il viaggio o rientrare presso la sede del Comune di Reggio nell'Emilia.

ART. 5 - AUTOVEICOLO IN SOSTITUZIONE

1. Per il noleggio a lungo termine di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del precedente art. 1, il fornitore deve mettere a disposizione dell'Amministrazione per il periodo necessario, senza che ciò comporti spese e oneri di alcun genere per l'Amministrazione stessa, un autoveicolo temporaneamente sostitutivo nei seguenti casi:
 - nel caso di interventi di manutenzione che comportino un fermo tecnico o comunque indisponibilità del veicolo oggetto del presente appalto per un periodo di durata, presunta o effettiva, superiore a 72 ore naturali consecutive;
 - in caso di furto;
 - quando, a seguito di riparazione, l'autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
 - per il verificarsi di almeno sei interventi di manutenzione straordinaria nell'arco di 12 mesi per malfunzionamenti non attribuibili ad incuria del conducente, usura o sinistri.
2. Nel caso il fornitore debba procedere alla sostituzione del veicolo, il nuovo veicolo deve:
 - essere della stessa tipologia a quello oggetto della sostituzione;
 - presentare le stesse caratteristiche tecniche minime e le eventuali caratteristiche tecniche migliorative offerte;
 - essere conforme alle previsioni tutte del presente progetto esecutivo - capitolato d'oneri.
3. Il fornitore, nel caso non sia nella possibilità di sostituire temporaneamente il veicolo, deve procedere allo storno della quota giornaliera del canone relativo al veicolo oggetto di sostituzione per il periodo che intercorre dal giorno di richiesta fino al giorno della riconsegna, fatta salva la possibilità, da parte dell'Amministrazione di applicare la penale di cui al successivo art. 22.

ART. 6 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. Relativamente al noleggio di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del precedente art. 1 e al noleggio a breve termine (car sharing) di cui al comma 3 dell'art. 1, il fornitore deve stipulare la polizza assicurativa obbligatoria della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) per ogni singolo veicolo oggetto del presente appalto e per gli eventuali veicoli sostitutivi, con un massimale di € 10.000.000 senza franchigia.
Per gli automezzi con vetustà inferiore a 4 anni si dovrà comprendere - incendio, furto, atti vandalici e carta verde , dovrà garantire la copertura Kasco con franchigia 10% minimo € 500,00.
Per i veicoli di cui all'art.1 comma 3 con moltiplicatore = 1,80 si deve prevedere un massimale di €

15.000.000 senza franchigia.

Per tutti i veicoli compreso il veicolo per disabili, la garanzia deve valere anche per i danni ai trasportati durante le operazioni di salita e discesa con o senza mezzi meccanici di ausilio.

ART. 7 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. Il presente appalto avrà durata di 36 mesi con decorrenza dalla data della stipula contrattuale.

2. L'importo a base di gara, per l'intera durata del contratto (36 mesi), è stabilito in **€.553.278,00 oltre €.121.721,16 a titolo di IVA al 22%, di cui €.105.000,00** quale costo di manodopera, comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti all'affidamento in oggetto.

3. L'Amministrazione, qualora i risultati dell'appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 35, comma 4 e dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, di optare per il rinnovo dell'appalto in essere per un periodo massimo di 36 mesi, con conseguente valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo dell'**aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, della facoltà di rinnovo per ulteriori anni 3 (tre), della proroga tecnica per mesi 6 (sei), pari ad €.1.309.424,60 oltre €.288.073,41 per IVA al 22%**.

4. Ricorrendo i presupposti di cui al comma precedente, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, il rinnovo o l'affidamento della nuova analoga fornitura avverrà con determinazione dirigenziale.

5. L'eventuale rinnovo avverrà agli stessi patti e condizioni dell'affidamento oggetto del presente progetto esecutivo - capitolato d'oneri.

6. Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione dell'appalto è pari a 0 (zero) in quanto il noleggio prevede una forma di gestione complessiva da parte del fornitore non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici e non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI). E' obbligo dell'appaltatore rispettare le norme del D.Lgs. n. 81/2008, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, il fornitore è tenuto, come dal citato decreto n. 81/2008, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta. Nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, l'Amministrazione comunale rimane a disposizione del fornitore per ogni altra eventuale informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. I requisiti di partecipazione alla procedura di gara per l'appalto oggetto del presente progetto esecutivo - capitolato d'oneri, sono i seguenti:

A) Requisiti di Ordine Generale:

a.1 assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

B) Requisiti di idoneità professionale:

b.1 iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività rientranti nell'oggetto del presente appalto; ovvero: iscrizione in analogo registro professionale dello Stato di residenza per gli operatori economici non aventi sede in Italia. Per tali operatori, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

C) Richieste a dimostrazione della capacità economica finanziaria degli operatori economici:

c.1 il fatturato globale d'impresa (il valore valutabile del fatturato generale dell'operatore economico è ottenibile dalla somma dei singoli valori annuali negli esercizi 2014 - 2015 - 2016 documentabile) pari o superiore ad €.900.000,00;

c.2 fatturato specifico (il valore valutabile del fatturato specifico dell'operatore economico è ottenibile dalla somma dei singoli valori annuali negli esercizi 2014 - 2015 - 2016 documentabile) conseguito per la prestazione di noleggio autoveicoli elettrici, in misura non inferiore ad €.450.000,00;

D) Richieste a dimostrazione della capacità tecnico - organizzativa degli operatori economici, per garantire che gli stessi posseggano una flotta di autoveicoli necessaria e sufficiente per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità (da dimostrare tramite dettagliata dichiarazione):

d.1 di aver gestito negli ultimi tre esercizi, con riferimento alla data di pubblicazione del bando di gara cui accede il presente progetto esecutivo - capitolato d'oneri, una o più commesse in contemporanea di noleggio autoveicoli senza conducente a lungo termine con almeno 40 autoveicoli elettrici;

d.2 disponibilità, alla data di scadenza della presentazione delle offerte della procedura in oggetto, di una flotta di almeno 200 autoveicoli da noleggio senza conducente, di cui almeno 100 elettrici;

d.3 disponibilità, entro 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria della procedura in oggetto, della rimessa dei mezzi elettrici di riserva e dei mezzi per il noleggio a breve termine, con parcheggio privato per la sosta delle auto dei clienti, ad una distanza aerea non superiore a 10 km dalla sede del Comune di Reggio nell'Emilia. Il raggio è definito attraverso applicazione WEB, impostando come centro la sede del Comune stesso di Piazza Prampolini;

d.4 disponibilità, entro 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria della procedura in oggetto, di una officina (centro di servizio) a cui potersi recare in caso di guasti o manutenzioni, ad una distanza aerea non superiore a 10 km dalla sede del Comune di Reggio nell'Emilia. Il raggio è definito attraverso applicazione WEB, impostando come centro la sede del Comune stesso di Piazza Prampolini.

ART. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E INDICAZIONE DEI RELATIVI PUNTEGGI

1. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, in considerazione dei parametri di seguito riportati:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

2. La valutazione degli elementi TECNICI/QUALITATIVI avverrà sulla base delle specificazioni sottoelencate (totale punti 55):

Subcriterio	Descrizione	Valore subcriterio totale
Organizzazione aziendale	Descrizione della struttura organizzativa e logistica dell'impresa nelle varie articolazioni: organigrammi, responsabilità.	2
Maggior <i>rating</i> di legalità e di impresa.	Verrà valutato il possesso del mod. 231/2001 punteggiato da un minimo di 0 punti ad un massimo di 5	5
Valutazione degli autoveicoli a noleggio a lungo termine lettere a) e b), comma 2, art.1	Ad ogni veicolo offerto in base all'anno di prima immatricolazione, sarà attribuito il seguente punteggio proporzionalmente calcolato: 2016 e 2017 = punti 6 2014 e 2015 = punti 4 2012 e 2013 = punti 2 ante 2012 = punti 0	6
Valutazione degli autoveicoli a noleggio a lungo termine lettere a) e b), comma 2, art.1	Ad ogni veicolo offerto in base al chilometraggio percorso sarà attribuito il seguente punteggio proporzionalmente calcolato: fino a 7.500 km = punti 8 fino a 15.000 km = punti 6 fino a 22.500 km = punti 4 fino a 30.000 km = punti 2 superiore a 30.000 km = punti 0	8
Valutazione degli autoveicoli a noleggio a breve termine comma 3, art.1	Ad ogni veicolo offerto in base all'anno di prima immatricolazione, sarà attribuito il seguente punteggio proporzionalmente calcolato: 2016 e 2017 = punti 3 2014 e 2015 = punti 2 2012 e 2013 = punti 1 ante 2012 = punti 0	3
Valutazione degli autoveicoli a noleggio a breve termine comma 3, art.1	Ad ogni veicolo offerto in base al chilometraggio percorso sarà attribuito il seguente punteggio proporzionalmente calcolato: fino a 7.500 km = punti 4 fino a 15.000 km = punti 3 fino a 22.500 km = punti 2 fino a 30.000 km = punti 1 superiore a 30.000 km = punti 0	4
Valutazione centro di servizio (officina)	Sarà valutata la distanza tra officina e sede del Comune in Piazza Prampolini, con i seguenti punteggi: entro e fino a 2 km = punti 10 fino a 5 km = punti 5 superiore a 5 km =punti 0	9

Subcriterio	Descrizione	Valore subcriterio totale
Valutazione della rimessa dei mezzi a noleggio a breve termine comma 3, art.1	Sarà valutata la distanza tra la rimessa dei mezzi a noleggio breve termine dalla sede del Comune in Piazza Prampolini, con i seguenti punteggi: entro e fino a 2 km = punti 10 fino a 5 km = punti 5 superiore a 5 km =punti 0	9
Noleggio a breve termine comma 3, art.1	Sarà valutata la percentuale di giornate e di km aggiuntivi offerti per il noleggio a breve termine	9

3. La valutazione delle PROPOSTE MIGLIORATIVE avverrà sulla base delle specificazioni sottoelencate (totale punti 15):

Subcriterio	Descrizione	Valore subcriterio totale
Piano migliorativo senza oneri aggiuntivi a carico del Comune riferito al noleggio a lungo termine.	Eventuali migliorie che si intendono offrire per migliorare il grado di qualità del servizio (senza ulteriori oneri a carico dell'Ente) inerenti i mezzi offerti e i relativi servizi. Saranno valutate 4 migliorie – max 3 punti ogni miglioria.	12
Piano migliorativo senza oneri aggiuntivi a carico del Comune riferito al noleggio a breve termine.	Eventuali migliorie che si intendono offrire per migliorare il grado di qualità del servizio (senza ulteriori oneri a carico dell'Ente) inerenti i mezzi offerti e i relativi servizi. Sarà valutata 1 miglioria – max 3 punti ogni miglioria.	3

4. La scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata attribuendo i punteggi come segue:

per i parametri qualitativi dell'offerta tecnica, saranno attribuiti i punteggi mediante l'applicazione del Metodo Aggregativo Compensatore, tramite media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari, secondo la seguente formula:

$$C(a) = \Sigma n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = Indice di valutazione dell'offerta (a);

n = Numero totale degli elementi e sub-elementi di valutazione (i)

Σ n= sommatoria

W_i = Peso o punteggio attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i);

V(a)_i = Coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i) dell'offerta (a)

I coefficienti V(a)_i sono determinati:

per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa dell'offerta tecnica, attraverso un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente Criterio motivazionale

0,0 Assente- completamente negativo

0,1 Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo

0,2 Negativo

0,3 Gravemente insufficiente

0,4 Insufficiente

0,5 Appena insufficiente

0,6 Sufficiente

0,7 Discreto

0,8 Buono

0,9 Ottimo

1,0 Eccellente

Il risultato sarà arrotondato a 2 decimali.

5. Le indicazioni fornite nell'offerta tecnica integrano il progetto esecutivo - capitolato di gara.

6. L'offerta tecnico-qualitativa dovrà avvenire tramite la presentazione di una relazione descrittiva, suddivisa per punti composta da massimo 15 (quindici) facciate in A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 12 oltre alle schede tecniche. Dalla 15° facciata non verrà ulteriormente analizzata l'offerta.

7. Si precisa che si procederà ad esclusione dei concorrenti che non raggiungano un punteggio complessivo pari ad almeno **35 punti su 70 disponibili**, per gli elementi di valutazione di natura qualitativa, secondo quanto disposto nel presente progetto esecutivo - capitolato d'oneri. Il punteggio minimo sarà calcolato dopo la riparametrazione.

8. **RIPARAMETRAZIONE.** Così come previsto dalla Determinazione Autorità Vigilanza sui Contratti pubblici n. 7 del 24 novembre 2011 e dalle Linee Guida n. 2 approvate dal Consiglio dell'Autorità Vigilanza con Delibera n. 1005 del 21.09.2016, per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa, si procederà alla cd. "doppia riparametrazione" nel seguente modo: il punteggio assegnato ai vari sub-parametri, al totale di ciascun criterio qualitativo e al totale finale assegnabile alla parte qualitativa, verrà riparametrato al punteggio massimo di riferimento.

9. **OFFERTA ECONOMICA.** L'offerta economica, il cui punteggio massimo attribuibile è pari a 30 punti, sarà valutata sulla base dell'importo complessivo indicato nell'offerta economica e nel dettaglio economico, costituito da:

1)	Prezzo complessivo offerto per il noleggio a lungo termine e a breve termine	28
2)	Prezzo chilometrico più basso per km aggiuntivi (oltre i 15.000) delle 4 auto di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1.	2

9.1 Al punto 1) dovrà essere indicato il prezzo relativo al totale del canone di noleggio (come da modulo offerta economica). Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

9.2 Al punto 2) dovrà essere indicato il prezzo chilometrico offerto per i km. Aggiuntivi ai 15.000 delle 4 auto di cui alla lettera a) dell'art.1 del presente progetto esecutivo - capitolato d'oneri.

10. I punteggi relativi all'offerta economica saranno assegnati utilizzando la seguente formula (non lineare a proporzionalità inversa) che sarà applicata singolarmente ad entrambe le quotazioni:

$$PE = P_{E_{max}} * \frac{P_{min}}{P}$$

PE = Punteggio economico

$P_{E_{max}}$ = massimo punteggio attribuibile

P = prezzo (valore) offerto dal concorrente iesimo

P_{min} = prezzo più basso tra quelli in gara

Il risultato ottenuto dalle due voci sarà poi sommato

11. Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

12. La stazione appaltante in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Si precisa fin d'ora che il calcolo dell'anomalia dell'offerta verrà effettuato dopo la riparametrazione.

13. L'Amministrazione si riserverà di:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- non dar luogo ad alcuna aggiudicazione;
- sospendere l'aggiudicazione già intervenuta per motivi di interesse pubblico che saranno debitamente comunicati alle ditte interessate.

14. Gli oneri e le spese relativi alla presentazione dell'offerta e/o per qualsiasi altro onere derivante, saranno ad esclusivo carico del concorrente anche per i casi previsti nei sopraccitati punti a), b) e c).

15. Le cause di esclusione dalla gara sono quelle previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

16. Poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dall'impresa aggiudicataria, unitamente al prezzo offerto, costituiscono formale impegno e sono quindi integralmente recepiti nel contratto.

17. L'Amministrazione comunale potrà non addivenire all'aggiudicazione in argomento qualora nessuna offerta sia ritenuta idonea, senza che ciò possa giustificare eccezioni, proteste o pretese da parte dei concorrenti e potrà aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924, purché ritenuta congrua e vantaggiosa.

18. L'Ente potrà non dar luogo ad alcuna aggiudicazione, ovvero sospendere l'aggiudicazione già intervenuta, per motivi di interesse pubblico che sarà debitamente comunicato alle ditte invitate, senza che gli operatori economici offerenti possano vantare richieste per danno emergente o lucro cessante.

19. In caso di positivo riscontro alla presente e di positiva valutazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione comunale, seguiranno appositi atti di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nelle forme previste dalla vigente normativa.

ART. 10 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il Contratto verrà stipulato nelle forme di legge, in forma pubblica amministrativa con modalità digitale e oneri a carico dell'aggiudicatario.

2. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla

stipula del contratto ed in particolare:

- cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- ogni altro documento eventualmente richiesto.

3. Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui sopra in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla stazione appaltante. In tal caso l'Amministrazione provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni. L'Appalto sarà affidato al concorrente che segue nella graduatoria, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti di completare i documenti e alle dichiarazioni presentate, ovvero di chiarirli nel rispetto della par condicio tra i concorrenti stessi.

4. Saranno a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto nonché relative alla stipulazione del contratto d'appalto.

ART. 11 - GARANZIA PROVVISORIA

1. La GARANZIA PROVVISORIA (calcolata sul valore iniziale di gara triennale), di cui all'art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, è di **€.11.065,56** da prestarsi a scelta del concorrente con le modalità indicate nell'art. citato, secondo lo SCHEMA TIPO 1.1 "Garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria", approvato con D.M. Ministero Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004.

2. Inoltre sarà parte integrante dello schema di cui sopra la SCHEMA TECNICA 1.1 "Atto di Fidejussio-ne/Polizza Fidejussoria", approvato con D.M. Ministero Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004.

3. Ai sensi dell'art. 93 comma 7, D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, la cauzione di cui sopra è ridotta del 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000. Pertanto, a dimostrazione del possesso della certificazione, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, ovvero copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i.

4. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009.

5. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è altresì ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

6. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001

riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352, riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

7. A norma del comma 8 del medesimo art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario.

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 l'appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento delle forniture, dovrà presentare all'atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva a favore dell'Amministrazione, di importo pari al 10% del contratto o superiore nelle casistiche previste dall'art. 103 suddetto, cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte del fornitore, l'Amministrazione potrà esercitare il diritto di ritenzione.

2. Ai sensi dell'art. 93 comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione di cui sopra è ridotta del 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000. Pertanto, a dimostrazione del possesso della certificazione, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, ovvero copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c. nonché l'operatività entro 15 giorni della garanzia medesima, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

4. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di gestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009.

5. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è altresì ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

6. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del *rating* di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352, riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

7. La cauzione è dovuta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal progetto

esecutivo - capitolato d'oneri, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento della obbligazione o cattiva esecuzione della fornitura/servizio da parte del fornitore, ivi compreso il maggior prezzo che l'Ente dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato, in caso di risoluzione.

8. Tale cauzione sarà a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti con il presente progetto esecutivo - capitolato d'oneri, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante l'espletamento del servizio/fornitura per fatto dell'aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio/fornitura. E' comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni, rimborsi o spese nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

9. L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del servizio/fornitura. In caso di inadempienza la cauzione sarà reintegrata d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, prelevandone l'importo dal compenso per il servizio/fornitura affidato.

10. Al termine del contratto la cauzione sarà svincolata, previa constatazione di completo adempimento del servizio/fornitura aggiudicato e comunque dopo risolta ogni eccezione inerente e conseguente il progetto esecutivo - capitolato d'oneri. Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, l'Ente può, in qualunque momento e con la adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente progetto esecutivo - capitolato d'oneri e dal relativo contratto; in tal caso l'aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

11. È inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, di trasmettere alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 13 - OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, l'affidatario della fornitura assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata, art. 23. In particolare, in caso di aggiudicazione, dovrà comunicare al committente i conti correnti dedicati su cui l'Amministrazione potrà eseguire gli accrediti in esecuzione del contratto e le proroghe delegate ad operare su di esso. Le eventuali modifiche degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata al Committente.

ART. 14 - OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

2. L'aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

ART. 15 - DIVIETI

1. È fatto espresso divieto al fornitore di:

- sospendere l'esecuzione della fornitura se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggiati;

- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

2. L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

ART. 16 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

1. Il fornitore deve, obbligatoriamente, indicare il nominativo di un proprio referente, unico e qualificato, al quale affidare il compito della gestione operativa e controllo della fornitura e del mantenimento dei necessari contatti con l'Amministrazione comunale.

2. La fornitura richiesta dovrà essere effettuata con estrema cura e puntualità e secondo le prescrizioni di cui al presente progetto esecutivo - capitolato d'oneri.

3. Il fornitore, nell'esecuzione della fornitura avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura stessa.

4. Il fornitore sarà considerato responsabile dei danni che nel corso di esecuzione della fornitura, per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati all'Amministrazione Comunale, agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, la quale sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere. In ogni caso, il fornitore stesso dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati.

ART. 17 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1. L'aggiudicatario s'impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

ART. 18 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

1. Il fornitore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale impiegato nella fornitura di cui al presente progetto esecutivo - capitolato d'oneri. L'aggiudicatario è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal testo unico sulla sicurezza D.Lgs. n. 81/2008.

2. In applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore (ivi compresi eventuali subappaltatori) e il committente cooperano per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi

di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti.

3. In considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., a seguito di specifica valutazione si ritiene non vi siano rischi di natura interferenziale tali da richiedere la previa stesura e l'inserimento del DUVRI nei documenti di gara e contrattuali; a seguito di tale valutazione inoltre non si ravvisano oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze (che sono quindi pari a zero). I rischi associati alle interferenze causate dal servizio/fornitura in oggetto si ritengono di lieve entità e potrebbero quindi essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi.

3. Il fornitore si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività connesse all'esecuzione dell'appalto stesso, rendendosi disponibile allo scambio di informazioni, e verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento della fornitura (siano esse appaltatrici o subappaltatrici) o di altro personale .

ART. 19 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

1. Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali è costituito dal prezzo di appalto, determinato sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara. Tale corrispettivo è da intendersi onnicomprensivo di tutte le forniture e le attività oggetto dell'appalto, senza alcun diritto a ulteriori compensi o rimborsi di qualsiasi natura.

2. Con il corrispettivo di cui sopra s'intendono interamente compensati dal Comune tutte le forniture, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, nonché qualsiasi onere, espresso o non dal presente progetto esecutivo - capitolato d'oneri, inerente e conseguente alla fornitura di cui trattasi.

3. Le fatture dovranno essere mensili e la fatturazione sarà effettuata in modo da assicurare al Comune la possibilità di agevole ed immediato riscontro.

4. Il pagamento dei corrispettivi, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni oggetto del contratto, da parte del responsabile unico del procedimento (RUP), e la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune, sarà effettuato a mezzo bonifico nei termini di legge.

5. Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data della/e fattura/e che dovrà essere inviata in via telematica al CUU MFG5DP al Servizio Appalti Contratti Ufficio Acquisti – Via S.Pietro Martire, 3 – 42121 Reggio Emilia.

6. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.30, co. 5, del D.Lgs. n.50/2016.

ART. 20 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto nell'offerta il concorrente dovrà indicare le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi nonché i subappaltatori proposti. La quota subappaltabile è pari al 30% dell'importo complessivo del contratto.

2. L'affidamento in subappalto è consentito solo al verificarsi di quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. L'Amministrazione provvederà a pagare gli importi dovuti alla ditta appaltatrice aggiudicataria della procedura in oggetto. La ditta aggiudicataria dovrà attenersi al rispetto di quanto previsto dall'art. 105,

un massimo del 5% sull'ammontare della relativa fattura.

2. Tutte le clausole del presente progetto esecutivo - capitolato d'oneri sono essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza a quanto dalle stesse disciplinato può produrre un'immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto. In particolare, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto di fornitura, previa idonea diffida, nei seguenti casi:

- frode o grave negligenza dell'Aggiudicatario nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- reiterati e immotivati ritardi nelle consegne;
- sospensione ingiustificata della fornitura;
- situazione di fallimento, liquidazione, cessione di attività;
- inadempienze normative, retributive e assicurative verso il personale dipendente o mancato rispetto della normativa esistente per la prevenzione e la protezione dai rischi sul lavoro;
- cessione del contratto o dei crediti a terzi, subappalto della fornitura.

3. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, all'Aggiudicatario verrà inoltre addebitata, anche con prelievo da eventuali crediti, la maggior spesa sostenuta dall'Amministrazione per la prosecuzione della fornitura con un altro appaltatore.

4. In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni richieste dal presente progetto esecutivo - capitolato d'oneri, potrebbero essere applicate le seguenti penali:

a) qualora le consegne violassero i termini di consegna, salvo cause di forza maggiore: una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo netto dell'ordine per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 20 giorni lavorativi, trascorsi i quali si riserva facoltà di risolvere il contratto;

b) qualora i documenti di trasporto rechino errori rilevanti tali da impedire di verificare la corrispondenza con gli ordini, le fatture e la merce, salvo mere sviste materiali: una penale pari ad € 50,00 (cinquantavirgolazero) per ogni documento viziato.

5. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale.

6. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

7. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

8. Le penali non si applicheranno qualora il fornitore sia in grado di documentare che il ritardo o la mancata consegna non sia ad essa imputabile per negligenza o trascuratezza; in particolare non si applicheranno qualora il ritardo o la mancata consegna siano univocamente imputabili ad irreperibilità temporanea dei titoli richiesti presso l'editore per motivi di fine stampa, ristampa o ritardi nella distribuzione editoriale.

9. Le penali saranno applicate, qualora i libri siano comunque disponibili sul mercato e la prova della non disponibilità dovrà essere fornita dall'appaltatore.

ART. 23 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

1. L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

ART. 24 - PASSAGGIO DI FUNZIONARI PUBBLICI A DITTE PRIVATE

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 si evidenzia che "i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. Pertanto "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

3. Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che "...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

ART. 25 - RISOLUZIONE – RECESSO – FALLIMENTO

1. L'Amministrazione si attiene, per le forniture aggiudicate del presente progetto esecutivo - capitolato d'onori, a quanto previsto dagli artt. 108, 109 e 110 del D. Lgs. 50/2016.

1. Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 il contratto di fornitura potrà essere recesso nell'immediato senza che il fornitore possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

ART. 26 - CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Reggio Emilia. Si esclude fin d'ora il ricorso ad Arbitro.

ART. 27 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016, il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dott. Roberto Montagnani, dirigente del Servizio appalti e contratti e semplificazione amministrativa.

Il Dirigente
Dott. Roberto Montagnani
(Firmato)